



***Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Regione Calabria
Il Garante***

Prot 636

Reggio Calabria 15.9.2014

Presidente Regione Calabria
Presidente Corte d'Appello di Reggio Calabria
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
Presidente Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
Dipartimento 10 – Regione Calabria
Direzione del Centro di Giustizia minorile della Calabria e della Sicilia
Direzioni dell' U.S.S.M. di Reggio Calabria e Messina
e p.c. Ministro dell'Interno
Commissione bicamerale infanzia
Commissione parlamentare antimafia
Commissione diritti umani Senato Repubblica
Garante nazionale infanzia e adolescenza
Segretario Generale Consiglio Regionale della Calabria
Prefetto di Catanzaro
Prefetto di Reggio Calabria

Oggetto: Ritardo esecuzione provvedimento giurisdizionale e contestuale esposizione al rischio diritti minore OMISSIS.

Facendo seguito alle note e alle comunicazioni concernenti l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria del 12.06.14 inerente il minore OMISSIS e alla comunicazione (prot. 437/2014 T.M. e 135/2014 P.M) del Tribunale per i minorenni di Reggio di Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio di

Calabria, per le determinazioni di eventuale competenza, questa Autorità, ex art. 2 lettere a) ed l) della Legge Regione Calabria 28/2004 nonché sulla base della facoltà concessa agli organismi di protezione dell'infanzia ed adolescenza dall'art. 25 del R.D.L. n.1404/34, evidenzia quanto segue:

- è doveroso ricordare preliminarmente l'essenzialità del rispetto del principio di ripartizione dei poteri e del correlato esercizio dell'attività amministrativa della Repubblica entro le competenze conferite dall'ordinamento alle singole amministrazioni;

- è da ritenere *extra iuris ordinem* l'atto col quale un funzionario regionale si permette di invitare il presidente di un Tribunale a modificare, per un presunto indirizzo di gestione di spese della Regione, un provvedimento giurisdizionale di tutela minorile sulla rilevanza di un inadempimento (e ritardato adempimento poi) di un ordine giudiziario;

- è palese che l'esame della normativa compiuta dal settore della Regione (normativa sulla base della quale ritiene erroneamente che il collocamento *de quo* possa essere "*non conforme alla legislazione vigente*") è incompleta e parziale atteso che, tra l'altro, non tiene conto dell'obbligo di prevalenza, perché preminente, dell'interesse del minore OMISSIS nelle decisioni

"di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative" come, invece, disposto dall'art. 3 della Convenzione di New York, così come ratificata con Legge dello Stato n. 176 del 27 maggio 1991;

- è indiscusso che i provvedimenti giudiziari civili-amministrativi possano essere oggetto di impugnativa - nei limiti soggettivi ed oggettivi offerti dal diritto processuale - esclusivamente giudiziaria e che ogni altro commento o esame nel merito del contenuto, anche fosse esclusivamente limitato alla sua opportunità, non solo risulta essere privo di ogni utilità (poiché inefficace a causa della carenza, *ab origine*, di ogni potere), ma anche deleterio poiché genera ritardo nella sua esecuzione, soprattutto in situazioni quali la fattispecie in esame;

- il provvedimento giurisdizionale *de quo*, peraltro, si inserisce in un orientamento, oramai consolidato, del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Reggio di Calabria la cui eco non solo ha avuto risonanza nella stampa nazionale ed estera (e dunque noto, quanto meno, al settore di riferimento della regione di appartenenza, cioè lo stesso settore 10), ma ciò che interessa maggiormente è stato consacrato nel protocollo d'intesa tra gli Uffici giudiziari del Distretto

della Corte d'Appello che ha ricevuto il plauso della magistratura, ponendo le basi per la sua applicazione come prassi giudiziaria;

- ciò che più conta, nell'ambito delle competenze di questa Autorità è che l'applicazione del provvedimento civile-amministrativo assunto sulla base di specifiche disposizioni di legge (si ricorda ancora una volta ove ve ne fosse necessità che si tratta di provvedimenti assunti in virtù del noto combinato delle disposizioni di cui agli artt. 330 e 333 del codice civile con l'art. 25 della legge istitutiva dei Tribunali per i minorenni) ha visto, grazie al collocamento fuori regione, importanti risultati per i minori coinvolti cui è stata data l'opportunità (che i genitori ed il gruppo familiare non erano ontologicamente in grado di fornire) di affrancarsi da un destino legato alla criminalità;

- il collocamento fuori regione risulta, pertanto, l'unica possibilità per il minore OMISSIS di salvarsi da un destino altrimenti già prefigurato fatto di criminalità e pene detentive (come già avvenuto per suo fratello) o, nel caso peggiore, l'esposizione alle faide criminose, rischiando di dover pagare con la propria vita la sua adesione ai canoni criminali;

- il provvedimento di allontanamento e collocamento in altra regione, di cui sopra (la cui insindacabilità in sede amministrativa è stata già chiarita), conteneva chiaramente ogni elemento presupposto del dispositivo: andamento positivo del percorso educativo di OMISSIS, la sua adesione a scelte di vita ispirate alla legalità, gravi criticità familiari, manifestazione del minore di voler continuare il percorso educativo lontano dall'ambiente criminoso familiare, consenso del curatore speciale del minore il quale “... *evidenziava l'opportunità di così assicurare allo stesso una più agevole frequentazione con i familiari e la sperimentazione di inserimenti in contesti lavorativi tali da sollevarlo dalla preoccupazione di pesare sulla famiglia...*”;

Tutto ciò considerato e premesso, occorre segnalare che la mancata esecuzione iniziale - ed il conseguente successivo ritardo con cui è stata poi data esecuzione al provvedimento giudiziale - ha esposto il minore ad una lesione del suo diritto ad una sana crescita psicofisica, alla sicurezza, all'accesso ai servizi e così ha rischiato, tra l'altro, di vanificare il duro percorso verso la legalità già intrapreso dal ragazzo.

Appare, inoltre, di fondamentale importanza l'allontanamento del minore da quell'ambiente criminale che ogni giorno può tentare di riavvicinarlo, di riprenderlo tra le proprie maglie. Da ciò, l'unica soluzione possibile risulta essere l'allontanamento in altra regione.

Per il futuro, è auspicabile che la Regione Calabria (in tutte le sue articolazioni) non continui a frapporre ostacoli o ritardi a importanti

provvedimenti giurisdizionali assunti a tutela dei minori e per tale motivo la si invita e diffida formalmente a non ritardare (o sindacare su provvedimenti di tutela minorile emessi dal competente Tribunale, con l'unico effetto di produrre inutili ritardi) l'esecuzione di statuizioni giudiziali, esponendo i minori a rischi più che evidenti.

Diversamente, qualsiasi pregiudizio minorile dovesse derivare da futuri ritardi e/o omissioni sarà imputabile (non solo ai fini risarcitori) esclusivamente al soggetto istituzionale che avrà generato il ritardo e/o l'omissione dell'esecuzione.

F.to On. Marilina Intriери

***Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale ortanova
Tel.0965.880761– Fax0965.1812019-3806454659-
garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it, on.marilinaintrieri@gmail.com,***